

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Provvedimento n. 29715

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali n. 2010/C 130/01;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti le cosiddette "clausole di gradimento" presenti nei contratti tra editori e promotori, le quali prevedono che la facoltà del promotore di contrattualizzare un nuovo editore sia subordinata alla discrezionale autorizzazione dell'editore che già rappresenta;

VISTA la propria delibera del 16 febbraio 2021, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente, nei confronti dell'Associazione Italiana Editori (AIE) e dell'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE), nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali prevedono, tra l'altro, che *"salvo patto contrario ... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più proponenti che siano in concorrenza tra di loro"*;

VISTA la *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*, assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 30 marzo 2021, del 6 aprile 2021 e del 26 maggio 2021, con le quali rispettivamente AIE, ANARPE e gli editori De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A. hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90"*, che si allegano nelle rispettive versioni non riservate, consistenti nel:

A) AIE (cfr. All. 1 alla presente delibera)

1) la soppressione dall'Accordo Economico Collettivo (di seguito AEC) del 2017 della previsione di cui all'art. 2, comma 1, relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico da realizzarsi tramite la sottoscrizione con ANARPE di un *Addendum* modificativo. Tale modifica sarà sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale di AIE, che l'Associazione, tramite il suo Presidente, si impegna a convocare entro 45 giorni dalla data di notifica del presente procedimento;

2) la non introduzione, in un eventuale stipulando accordo economico collettivo con ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione scolastica che andrà a sostituire l'AEC del 2017, di un divieto di concorrenza a carico dei promotori editoriali scolastici analogo a quello attualmente contemplato all'art. 2, comma 1, dell'AEC 2017, oggetto dell'Impegno 1;

B) ANARPE (cfr. All. 2 alla presente delibera)

- 1) la soppressione dall'Accordo Economico Collettivo (di seguito AEC) del 2017 della previsione di cui all'art. 2, comma 1, relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico da realizzarsi tramite la sottoscrizione con AIE di un *Addendum* modificativo, in relazione alla quale il Presidente dell'Associazione ha già ricevuto espressa autorizzazione;
- 2) la non introduzione, in un eventuale stipulando accordo economico collettivo con ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione scolastica che andrà a sostituire l'AEC del 2017, di un divieto di concorrenza a carico dei promotori editoriali scolastici analogo a quello attualmente contemplato all'art. 2, comma 1, dell'AEC 2017, oggetto dell'Impegno 1;

C) De Agostini Scuola S.p.A. (cfr. All. 3 alla presente delibera)

- 1) la rinuncia, espressa con riguardo a tutti i rapporti contrattuali in essere tra De Agostini Scuola S.p.A. ed i propri agenti/promotori, fino al 30 giugno 2026, ad esercitare il diritto di autorizzare preventivamente l'agente/promotore ad assumere un ulteriore incarico di agenzia da altro editore;
- 2) l'impegno a votare in ogni opportuna sede dell'AIE in favore della rimozione dall'Accordo Economico Collettivo sottoscritto da AIE e ANARPE in data 28 ottobre 1988, come successivamente rinnovato in data 27 novembre 2017, della clausola relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico;

D) Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A (cfr. All. 4 alla presente delibera)

- 1) l'espressa rinuncia, fino alla data del 31 maggio 2026, all'esercizio della c.d. clausola di gradimento presente nei contratti vigenti con i promotori editoriali scolastici e con gli agenti, così come nei nuovi contratti che verranno in futuro sottoscritti;
- 2) l'impegno a votare – in tutte le sedi idonee indicate dall'AIE - a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica sottoscritto, da ultimo, nel 2017;
- 3) la rinuncia, fino alla data del 31 maggio 2026, al diritto a ricevere, da parte del promotore editoriale scolastico o da parte dell'agente, l'informativa relativa alla sussistenza di eventuali altri rapporti di promozione editoriale scolastica e/o di agenzia e/o di concessione editoriale con altri editori concorrenti;

E) Pearson Italia S.p.A. (cfr. All. 5 alla presente delibera)

- 1) la rinuncia irrevocabile, espressa con riguardo a tutti gli agenti della scuola secondaria, fino al 30 giugno 2026, all'esercizio della clausola di gradimento e, ove prevista, della clausola di esclusiva, nonché a tutte le facoltà riconosciute a Pearson Italia S.p.A. in forza di dette clausole;
- 2) l'impegno a sostenere e a votare a favore di una eventuale proposta di AIE, nelle sedi che saranno ritenute opportune, di stralciare dal testo dell'Accordo Economico Collettivo sottoscritto da AIE e ANARPE da ultimo nel 2017 l'articolo 2 oggetto del provvedimento di estensione dell'Autorità;

CONSIDERATO che gli impegni appaiono, con riguardo ai soggetti che li hanno presentati, non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio e di estensione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle associazioni AIE e ANARPE, nonché dalle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

- a) di pubblicare in data 25 giugno 2021 sul sito internet dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle associazioni AIE e ANARPE, nonché

dalle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle associazioni AIE e ANARPE, nonché dalle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 25 luglio 2021, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Comunicazioni dell'Autorità Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. +39(0)6/858211, PEC <protocollo.agcm@pec.agcm.it>;

c) che eventuali rappresentazioni da parte dalle associazioni AIE e ANARPE, nonché dalle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A. e Pearson Italia S.p.A., delle proprie posizioni in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 24 agosto 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
